

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli camerati: Protti, Calore, Miori, Fregonara, Borghese, Capri-Cruciani, Fornaciari, al ministro della finanze, per sapere se non creda opportuno emanare precise disposizioni:

1^o) perchè la tassa bestiame venga detratta agli effetti della determinazione della tassa complementare sul reddito, e ciò non solo per letterale e sostanziale interpretazione della legge e delle norme ministeriali, ma anche per rendere meno gravosi gli oneri che incombono sugli agricoltori proprio nel momento in cui si accingono a combattere la battaglia zootecnica;

2^o) perchè uguali provvedimenti sieno presi nei riguardi dei contributi consorziali relativi alle pure spese di esercizio dei consorzi di bonifica.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASALINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione centrale delle imposte — in applicazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 3062 — ha ritenuto detraibile la tassa bestiame dal reddito complessivo degli agricoltori assoggettabile alla imposta complementare progressiva.

L'Amministrazione non ha difficoltà ad accettare il principio accolto dal predetto Consesso; e poichè è risultato che taluni uffici delle imposte — inesattamente interpretando la disposizione di legge — avrebbero escluso la tassa bestiame dal computo delle spese e passività deducibili agli effetti della tassazione per la complementare, così questo Ministero provvederà subito a dare le opportune istruzioni ai dipendenti uffici affinchè per l'avvenire sia strettamente osservato ed in modo uniforme e generale il suddetto principio.

Questo Ministero ha avuto occasione ripetutamente di occuparsi della questione riguardante la detraibilità dei contributi consortili dal reddito complessivo, assoggettabile alla imposta complementare, dei proprietari dei terreni cui tali contributi fanno carico, ed ha pure ripetutamente dichiarato che i Consorzi interessati debbono proporre la questione stessa all'esame e giudizio delle Commissioni amministrative delle imposte, le quali sono competenti per legge a decidere sulle controversie relative alla retta applicazione delle leggi sui tributi diretti.

Nondimeno il Ministero ha espresso il proprio avviso nel senso che non possono ammettersi in detrazione i contributi consortili riflettenti le spese che i Consorzi di bonifica sostengono per la esecuzione delle opere di bonifica, perchè esse hanno la stessa caratteristica delle spese di impianto, non accompagnano la produzione del reddito, ma la precedono e costituiscono un vero e proprio investimento fondiario di capitali diretto ad accrescere la utilità economica e quindi il valore dei terreni che ne sono l'oggetto.

Quanto, invece, ai contributi consortili riflettenti le spese che i Consorzi di bonifica sostengono per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, il Ministero ha dichiarato che tali contributi sono certamente da ammettersi in detrazione, agli effetti dell'imposta complementare, perchè costituiscono vere e proprie spese di produzione, ma la detrazione stessa è ammissibile solo se ed in quanto i detti contributi non siano stati già una volta detratti in sede di determinazione dell'imposta sui terreni, così essendo espressamente stabilito dall'articolo 8 del decreto istitutivo dell'imposta complementare.

Si presentano quindi nella pratica tre casi:

Per le bonifiche ultimate e censite nessuna detrazione è ammissibile, dato che essa è già avvenuta all'atto della determinazione delle tariffe d'estimo. Parecchi contribuenti fanno osservare che nel catasto si è tenuto conto dell'onere iniziale delle bonifiche e non dell'onere attuale rispondente allo sviluppo ulteriore, oppure ad eventuali variazioni di comprensori di bonifiche, e che la richiesta di variazione di tariffe d'estimo che è in facoltà del contribuente giungerebbe tardiva agli effetti della complementare.

Per le bonifiche ultimate e non censite la finanza, dovendosi accertare, in mancanza di quello catastale, il reddito reale, sia per confronto con terreni di uguale grado di produttività, sia deducendolo dai canoni di affitto, ammette in detrazione l'ammontare del contributo di manutenzione.

Per le bonifiche in corso di esecuzione non si ammettono detrazioni di contributi, perchè non si tiene conto neppure dell'aumento di reddito che la bonifica generalmente produce sin dal suo inizio. Anche in questo caso viene fatto osservare che alle volte l'onere dei contributi di esercizio può superare l'aumento di reddito.

In una questione che ha stretta connessione col problema della valorizzazione agri-